



D.P.C.M. 26 novembre 1993

Adeguamento ai principi della legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, della disciplina dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo.

Publicato nella Gazz. Uff. 12 febbraio 1994, n. 35.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Visto il regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 1923, n. 1511, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 27 settembre 1923, n. 2124, recante l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sulla costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo, e successive modifiche;

Visto il regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito in legge 25 gennaio 1934, n. 233, recante la soppressione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 991, recante la ricostituzione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, recante norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministro dell'ambiente;

Visto l'art. 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che dispone l'adeguamento della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo ai principi della legge medesima, fatti salvi i rapporti di lavoro dei dipendenti di ruolo e tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza;



Decreta:

1. L'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo, istituito con regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, e ricostituito con legge 21 ottobre 1950, n. 991 , ha la sede in Roma e un ufficio operativo centrale in Pescasseroli (L'Aquila) (2).

La sede di Roma può essere utilizzata, in attuazione di apposite convenzioni, dagli altri enti parco, con priorità per quelli il cui territorio ricade nella regione Abruzzo, quale sede di rappresentanza.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535 e dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , l'Ente parco ha personalità di diritto pubblico. Ad esso si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 .

2. Sono organi dell'Ente parco:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la giunta esecutiva;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) la comunità del parco.

Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

Il Ministro dell'ambiente provvede a nominare il presidente e il consiglio direttivo dell'Ente parco secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato art. 9, legge 6 dicembre 1991, n. 394 .

Ai sensi e con le modalità di cui al comma 10 dell'art. 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , il Ministro del tesoro provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti. Nelle ipotesi in cui le regioni interessate non provvedano, entro sessanta giorni dalla richiesta del Ministero del tesoro, alla designazione del membro di propria competenza, detto membro viene designato dal Ministro del tesoro sentiti i presidenti delle regioni interessate.



3. La comunità del Parco nazionale d'Abruzzo, organo consultivo e propositivo dell'Ente parco ai sensi dell'art. 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , si riunisce di regola presso l'ufficio operativo centrale di Pescasseroli ed è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco nazionale d'Abruzzo, o da loro delegati.

La comunità elegge al suo interno un presidente e un vice presidente ed è convocata almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.

4. L'Ente Parco nazionale d'Abruzzo elabora, adotta o predispone, ai sensi degli articoli 9, 11 e 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , lo statuto, il regolamento e il piano del Parco. Per il rilascio del nulla-osta e per le iniziative relative alla promozione economica e sociale, si applica quanto disposto dagli articoli 13 e 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 .

Fino all'approvazione del regolamento e del piano del Parco ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , restano in vigore le deliberazioni, le ordinanze, le intese e gli altri provvedimenti emanati, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, dall'Ente parco ai sensi delle norme istitutive.

5. Restano ferme le competenze esercitate dall'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo, in base alle norme vigenti, in materia di protezione e conservazione della natura.

6. Il personale di ruolo dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, resta confermato nel rapporto e nelle funzioni di servizio.

7. La sorveglianza sui territori di competenza dell'Ente parco è esercitata dal Corpo forestale dello Stato sotto la dipendenza funzionale dell'Ente parco ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , nonché dalle guardie del Parco alle dipendenze dell'Ente.

8. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394 .